

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Edizione Dicembre '15

PREMESSA

Al fine di regolamentare i rapporti contrattuali con la propria Clientela e di assicurare –nell'interesse reciproco- condizioni di massima trasparenza e correttezza comportamentale, IMPIANTI e CARPENTERIE di CONSOLANDI DARIO EMILIO SRL – SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON SOCIO UNICO [Cod. fisc. 02934320165] adotta le seguenti Condizioni Generali di Contratto (per brevità C.G.C.)

- 1. disponibili in visione o in copia presso la propria sede legale;
- 2. pubblicate in Internet attraverso sul sito web aziendale, al sequente indirizzo http://www.carpenteriaconsolandi.it (nella -HOME Page-).

01. TERMINOLOGIA E DEFINIZIONI

FORNITORE: la ditta IMPIANTI e CARPENTERIE di CONSOLANDI DARIO EMILIO SRL – SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON SOCIO UNICO [Cod. fisc. 02934320165] con sede legale in 24051 Antegnate (BG),via G.Natta 2/6/8/10, di seguito anche indicata, per brevità, I.C.C.

Cliente: la persona fisica o giuridica che acquisti o si impegni ad acquistare prodotti e/o servizi da I.C.C. .

Parti: I.C.C. ed il Cliente congiuntamente considerati.

Prodotto: l'oggetto (bene o servizio) della vendita così come descritto nei documenti di I.C.C. quali le offerte e le conferme d'ordine.

Prodotto di terzi: il prodotto non fabbricato da I.C.C., ma dalla stessa utilizzato per le lavorazioni o altrimenti commercializzato.

Offerta: il documento preventivo che I.C.C. sottopone al Cliente al fine di indicare le condizioni contrattuali di fornitura.

Ordine: il documento ed i relativi allegati sottoscritti dal Cliente ed inviati per l'accettazione di I.C.C. con il quale il Cliente richiede ad I.C.C. la fornitura di prodotti o servizi in una data quantità, ad un dato prezzo, per una data consegna. Rientrano nella definizione di Ordine anche le integrazioni dell'Ordine accettate da I.C.C. con conferma successivamente al perfezionamento del Contratto. L'Ordine può semplicemente richiamare le condizioni contrattuali di cui all'Offerta ricevuta dal Cliente.

Conferma d'Ordine: la comunicazione scritta con la quale I.C.C. conferma al Cliente l'accettazione dell'Ordine. Solo la trasmissione della conferma d'ordine al Cliente determina la conclusione del contratto.

Condizioni di contratto: le presenti Condizioni Generali di Vendita.

Contratto: l'accordo negoziale tra le parti il cui contenuto è determinato dall'Ordine (oltre che dall'eventuale offerta ivi richiamata), dalla Conferma d'Ordine e dalle disposizioni delle presenti Condizioni generali di Vendita.

Fornitura: l'oggetto complessivo della Conferma d'Ordine.

Prezzo/i: il/i corrispettivo/i indicato/i nella Conferma d'Ordine.

02. DISPOSIZIONI GENERALI

- 2.1. Le presenti C.G.C. sono applicate a disciplina di tutti i rapporti contrattuali conclusi tra I.C.C. ed il proprio Cliente successivamente all'approvazione da parte di quest'ultimo e prevarranno anche su ogni altra regolamentazione negoziale anche generale eventualmente predisposta dal Cliente stesso.
- 2.2 Eventuali deroghe alle C.G.C. dovranno essere espressamente pattuite tra le parti in forma scritta ferma comunque restando la vincolatività delle parti non derogate.
- 2.3. Tutte le informazioni scambiate tra le Parti debbono considerarsi non coperte da vincolo di riservatezza. Qualora le Parti intendano comunicare, ricevere, scambiare informazioni riservate, le stesse si impegnano a stipulare e sottoscrivere uno specifico accordo di riservatezza.
- 2.4 Ciascuna Parte può comunicare con l'altra tramite mezzi elettronici e tale comunicazione è equiparabile ad un documento scritto, avente piena validità contrattuale tra le Parti, fatto salvo quanto previsto da norme inderogabili di legge. Il codice di identificazione contenuto nel documento elettronico, anche se diverso dalla firma digitale, sarà sufficiente per l'identificazione del mittente e per l'autenticità del documento. In particolare, le Parti espressamente concordano che l'Ordine inoltrato tramite mezzi elettronici sarà dalle Parti stesse considerato equivalente a documenti cartacei sottoscritti, con il medesimo carattere obbligatorio e vincolante, fatto salvo quanto previsto da norme inderogabili di legge.

03. OFFERTE

- 3.1. Le offerte di fornitura proposte da I.C.C. saranno formulate per iscritto ed avranno validità per il termine di giorni 10 (dieci) dal loro invio, salvo diverso termine di efficacia eventualmente ivi indicato.
- 3.2. Le offerte di fornitura proposte da I.C.C. hanno natura di mero preventivo di spesa, non costituiscono proposta contrattuale e non vincolano I.C.C. alla fornitura del prodotto

04. ORDINI D'ACQUISTO

- 4.1 Gli ordini d'acquisto, corredati dalle C.G.C. sottoscritte dal Cliente, costituiscono proposta contrattuale di quest'ultimo.
- 4.2 Gli ordini d'acquisto, anche se in tutto conformi alle offerte formulate, non vincolano contrattualmente I.C.C.. La conclusione del contratto avrà luogo solo a seguito di invio di conferma d'ordine da parte di I.C.C.



05. CONFERME D'ORDINE

- 5.1 Con l'emissione della conferma d'ordine da parte di I.C.C. il contratto dovrà intendersi stipulato tra le parti e produttivo di effetti giuridici.
- 5.2 Eventuali modifiche che I.C.C. dovesse apportare alle condizioni di fornitura rispetto all'ordine d'acquisto ricevuto dal Cliente, saranno oggetto di specifica segnalazione da parte di I.C.C.. In tal caso, il Cliente potrà comunicare il proprio dissenso in forma scritta entro il termine di giorni 5 (cinque) dal ricevimento della conferma d'ordine. In mancanza di dissenso espresso entro il termine sopra stabilito, il contratto si intenderà concluso con tacita approvazione anche delle modifiche apportate.

06. PREZZI

- 6.1. Salvo diverso patto scritto, il Prezzo che dovrà essere corrisposto dal Cliente sarà indicato nella conferma d'ordine e si riferisce a una fornitura consegnata franco fabbrica di I.C.C., non comprendendo imballaggi speciali e/o su specifica cliente, IVA, dazi, assicurazioni e, in genere, oneri fiscali o finanziari connessi alla vendita ed all'esportazione.
- 6.2. I Prezzi pattuiti non impegnano I.C.C. in caso di modifiche della quantità e tipologia dei prodotti da fornire e saranno inoltre aggiornati in caso di proroghe dei termini di consegna per le ragioni previste all'articolo 8 ("Termine di consegna") delle Condizioni.

07. PAGAMENTO E FATTURAZIONE

07.01 Salvo diverso accordo, il pagamento del Prezzo deve essere sempre effettuato tramite Ri.Ba., presso il conto indicato da I.C.C. secondo i termini previsti contrattualmente o, in mancanza di diversa pattuizione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione delle fatture. La trasmissione di somme ad I.C.C. avviene sempre a rischio del Cliente, qualunque sia il mezzo da esso prescelto. L'eventuale pattuizione o ricevimento in pagamento da parte di I.C.C. di effetti o titoli di credito, che s'intende effettuato a titolo di mera facilitazione, dà diritto ad I.C.C. di ottenere il rimborso degli interessi, spese e commissioni relative, è subordinato al buon fine degli stessi e non sposta il luogo di pagamento, da intendersi individuato nel domicilio del creditore.

07.02 In caso di ritardato pagamento, il Cliente dovrà corrispondere ad I.C.C., senza che occorra messa in mora, gli interessi di mora nella misura determinata in base al D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

07.03. Ove la fornitura lo consenta, I.C.C. potrà effettuare consegne frazionate, fatturando in tal caso separatamente ciascuna consegna, secondo i termini di pagamento previsti contrattualmente.

07.04 Qualsiasi contestazione del Cliente anche per ritardi di consegna o per Fornitura non completa di parti non essenziali, non dà diritto al Cliente di sospendere o ritardare il pagamento.

Salvo diversa esplicita pattuizione tra le Parti, la fatturazione relativa alla sola fornitura di prodotti o servizi verrà interamente effettuata alla spedizione.

07.05 Su specifica richiesta del Cliente, il materiale fornito per l'esecuzione dei lavori di manodopera potrà essere fatturato in concomitanza dell'esecuzione e della fatturazione degli stessi.

07.06 Nel caso di prestazione di manodopera o di attività in sito, I.C.C. provvederà ad emettere -a consuntivo- la relativa fattura contestualmente alla ricezione dei rapportini-ore del personale I.C.C. opportunamente controfirmati dal Cliente.

08. TERMINE DI CONSEGNA

08.01 Il termine di consegna, se non diversamente pattuito nell'ordine e nella conferma d'ordine scambiati tra le parti, deve intendersi come indicativo e decorre dalla data dell'ultimo dei sequenti eventi:

- dal momento dell'accordo tra le Parti su tutte le condizioni di Fornitura;
- dall'incasso da parte di I.C.C. dell'acconto all'Ordine se previsto;
- dal ricevimento da parte di I.C.C. dei dati tecnici del Cliente o di terzi da esso designati o dall'approvazione di disegni e schemi esecutivi di I.C.C. da parte del Cliente, ove previsto:
- dal ricevimento da parte di I.C.C. dei materiali che eventualmente devono essere forniti dal Cliente o da terzo da esso designato;
- dall'ottenimento da parte del Cliente dell'autorizzazione ad importare il materiale oppure ad effettuare i pagamenti, se applicabile.
- dall'approvazione da parte di I.C.C. di richieste modificative delle lavorazioni oggetto di ordine/conferma d'ordine.

08.02. Per il calcolo dei termini di consegna si contano 5 (cinque) giorni lavorativi alla settimana e si escludono le festività infrasettimanali. Il termine di consegna indicato s'intende automaticamente prorogato in caso di eventi di forza maggiore per un periodo di tempo equivalente al perdurare dell'evento medesimo. I.C.C. non sarà pertanto responsabile, in nessun caso e per nessun motivo, per qualsiasi danno diretto o indiretto causato da consegne di materiali successive al termine indicato; il Cliente comunque accetta di ricevere il materiale ordinato anche dopo tale termine. Il termine di consegna è inoltre prorogato se il Cliente non adempie puntualmente agli obblighi contrattuali, e in particolare:

- se i pagamenti non vengono effettuati puntualmente;
- se il Cliente non fornisce prima o durante la lavorazione, i dati necessari al momento previsto;
- se il Cliente richiede delle varianti durante l'esecuzione dell'Ordine;
- se il Cliente ritarda consegne di materiale prima o durante la lavorazione.
- se il materiale fomito dal Cliente presenti vizi o difetti tali da impedire e/o rallentare la lavorazione affidata ad I.C.C..

08.03 Se per qualsivoglia motivo la consegna non è avvenuta per fatto indipendente dalla I.C.C., la consegna si intende ad ogni effetto eseguita con il semplice avviso di Fomitura ultimata

08.04 Per data di consegna le Parti intendono la data di emissione da parte della I.C.C. dell'avviso di merce pronta o di spedizione al Cliente o al vettore o spedizioniere da esso indicato nell'Ordine, o di segnalazione di merce disponibile per il collaudo.



09. LUOGO E MODALITÀ DI CONSEGNA - IMBALLAGGIO - SPEDIZIONE E TRASPORTO

09.01 Salvo diverso patto scritto, I.C.C. fornisce i Prodotti e/o Sistemi franco propria fabbrica, mediante consegna degli stessi al Cliente o a un terzo incaricato dallo stesso in tempo utile.

In difetto, il Cliente autorizza I.C.C. a scegliere e incaricare della spedizione, per conto dello stesso, un vettore o spedizioniere, esonerandola da responsabilità per tale scelta. In ogni caso.

il Cliente ha l'obbligo di effettuare il controllo dei prodotti e la denunzia di eventuali ammanchi, prima di accettare la consegna da parte del vettore e prima, quindi, di firmare il documento di trasporto per ricevuta. Eventuali difetti o danneggiamenti non riconoscibili al momento della consegna, dovranno essere comunicati per lettera raccomandata al vettore, e in copia alla I.C.C., entro otto giorni dal ricevimento dei prodotti. In difetto, il Cliente perde i relativi diritti. Non si accettano in restituzione né Prodotti/Sistemi né imballaggi, salvo previo consenso scritto di I.C.C.. Anche in tal caso gli stessi viaggiano ad esclusivo rischio ed a carico del Cliente.

09.02 I Prodotti viaggiano sempre a spese e ad integrale rischio del Cliente e non vengono assicurati contro i rischi derivanti dal trasporto, salvo richiesta scritta del Cliente, contenuta nell'Ordine con la quale il Cliente si assume i relativi costi.

09.03 In caso di mancato ritiro dei prodotti e/o servizi da parte del Cliente, I.C.C. avrà diritto di addebitargli l'1% (uno per cento) al mese dell'importo della fattura per costi di immagazzinaggio (oltre quanto previsto per la mora e salvo la rifusione dell'eventuale maggior costo sostenuto).

09.04 L'immagazzinaggio sarà effettuato a rischio e spese del Cliente. Anche in tal caso il Cliente ha l'obbligo di effettuare il controllo dei prodotti e la denunzia di eventuali ammanchi, prima di accettare la consegna da parte del vettore e prima, quindi, di firmare il documento di trasporto per ricevuta. Eventuali difetti o danneggiamenti non riconoscibili al momento della consegna, dovranno essere comunicati per lettera raccomandata al vettore, e in copia alla I.C.C., entro otto giorni dal ricevimento dei prodotti. In difetto, il Cliente perde i relativi diritti. Non si accettano in restituzione né prodotti né imballaggi, salvo previo consenso scritto di I.C.C.. Anche in tal caso gli stessi viaggiano ad esclusivo rischio ed a carico del Cliente.

L'esclusione dell'imballaggio, nel caso di merce per cui esso è normalmente usato, o l'impiego d'imballaggio speciale, dovranno essere espressamente richiesti dal Cliente all'atto dell'Ordine. I.C.C. provvede all'esecuzione dell'imballaggio secondo gli usi, restando esplicitamente esonerata da qualsiasi responsabilità relativa ad eventuali avarie e/o danni derivanti dall'imballaggio che, per condizioni fortuite, imprevedibili o ad essa ignote, i materiali dovessero subire o provocare durante il trasporto.

Il materiale viaggia sempre per conto del Cliente ed a suo rischio e pericolo, anche quando si tratta di restituzioni. Il Cliente dovrà comunicare a I.C.C. le necessarie istruzioni per la spedizione ed ogni altro adempimento relativo, ove per Contratto debba provvedervi I.C.C.; in difetto di che I.C.C. potrà provvedere alla spedizione a spese del Cliente, sempre senza alcuna sua responsabilità.

09.05 Se la spedizione è ritardata o resa impossibile per motivi non imputabili ad I.C.C. il materiale resterà depositato a spese, rischio e pericolo del Cliente.

10. SOSPENSIONE DELLE CONSEGNE

10.01 I.C.C. avrà la facoltà di sospendere le consegne, se il Cliente non effettuerà anche un solo pagamento alla scadenza pattuita o sarà inadempiente ad altro contratto o ad altre obbligazioni in genere nei confronti di I.C.C..

10.02 I.C.C. potrà inoltre sospendere le consegne dopo la conclusione del Contratto nel caso in cui il Cliente si renda moroso nei pagamenti (anche solo parziali) concordati o anche quando le condizioni economiche del Cliente si modifichino sostanzialmente, come nel caso di elevazione a suo carico di uno o più protesti cambiari, di procedure esecutive, di accensioni di pegni e/o ipoteche giudiziali, di richiesta di ammissione ad amministrazione controllata, di concordato preventivo, di messa in liquidazione o di cessazione dell'attività.

11. PENALI / RITARDI NELLA CONSEGNA

- 11.01 Eventuali penali per il ritardo dovranno essere indicate espressamente nella Conferma d'Ordine.
- 11.02 Qualora I.C.C., in caso di ritardo nell'adempimento, sia tenuta al pagamento di una penale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1382 del Codice Civile tale somma dovrà considerarsi il solo rimedio esperibile, restando pertanto esclusa espressamente la risarcibilità di ogni eventuale danno ulteriore da qualsiasi causa titolato.
- 11.03 La penale non è dovuta qualora il ritardo nell'adempimento della prestazione sia imputabile ad un evento di forza maggiore o a un evento non attribuibile alla responsabilità diretta di I.C.C..
- 11.04 Il giorno dal quale il Cliente intenda fare decorrere la penale dovrà essere comunicato ad I.C.C. per lettera raccomandata, senza che sia ammessa decorrenza retroattiva rispetto alla data di arrivo della lettera relativa.
- 11.05 La penale non è comunque dovuta ove non sia richiesta entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della Fornitura in ritardo.
- 11.06 Il Cliente rinuncia espressamente alla compensazione degli importi dovuti a titolo di penale con altri importi contrattualmente previsti.

12. PROPRIETA' DEI PRODOTTI

- 12.01. Il Cliente acquisterà la proprietà dei prodotti solo con il pagamento integrale del prezzo pattuito.
- 12.02. Fino a pagamento integrale del prezzo ed al conseguente trasferimento della proprietà del prodotto, I.C.C. avrà diritto di ritenere la fornitura o di riprenderne in possesso. Il Cliente si obbliga alla consegna, a tal fine autorizzando I.C.C. ad accedere nei luoghi in cui il prodotto trovasi immagazzinato al fine di riprenderne possesso.
- 12.03 In caso di trasformazione, da parte del Cliente, dei prodotti già consegnati in nuovi oggetti e fintanto che la fornitura non verrà interamente pagata, I.C.C. avrà diritto di proprietà sui beni oggetto di trasformazione in misura proporzionale al valore dei prodotti non pagati.
- 12.04. Nel caso in cui il Cliente venda i prodotti o i nuovi oggetti dagli stessi derivati quando non sono ancora stati pagati, il Cliente cede sin d'ora ad I.C.C. il proprio credito nei confronti del terzo acquirente, nella misura necessaria al pagamento integrale del prezzo pattuito, degli interessi maturati e delle spese sostenute (ivi comprese le spese legali sostenute in sede stragiudiziale).



13. LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÁ

- 13.01 Salvi i limiti inderogabili di legge, la responsabilità di I.C.C. nei confronti del Cliente per i danni diretti a titolo contrattuale, di qualunque altra natura e per qualunque altra esistente forma di risarcimento e/o a titolo di indennizzo previste dalla legge e/o dalle presenti Condizioni e/o dal Contratto, non potrà in nessun caso complessivamente eccedere un importo pari al 100% (cento per cento) del prezzo del singolo prodotto difettoso.
- 13.02 Salvi i limiti inderogabili di legge, I.C.C. non sarà tenuta a risarcire al Cliente il lucro cessante e/o gli eventuali danni indiretti e/o mediati. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo, I.C.C. non sarà chiamata a risarcire i danni relativi a perdita di fatturato, a perdita di profitto, a perdita di contratto, i danni derivanti dalla mancata funzionalità dell'opera realizzata.

In ogni caso I.C.C. non indennizzerà il Cliente degli eventuali danni, a qualsiasi titolo dovuti, che il Cliente fosse chiamato a risarcire a terzi.

- 13.03 In caso di conflitto interpretativo, le disposizioni contenute nel presente articolo dovranno essere ritenute prevalenti rispetto a qualsiasi altra disposizione eventualmente contraria contenuta nelle C.G.C. e/o nel Contratto.
- 13.04 I.C.C. garantisce che i prodotti saranno conformi alle norme dell'Unione Europea (U.E.) eventualmente applicabili, ivi incluse le norme in materia di sicurezza e di antinfortunistica, solo nel caso in cui detenga la proprietà intellettuale del prodotto stesso e non ne abbia venduto il progetto al Cliente stesso. In tal caso la responsabilità della conformità alle norme dell'Unione Europea (U.E.) ivi incluse le norme in materia di sicurezza e di antinfortunistica, saranno a carico del Cliente.
- 13.05 Salvo patto contrario, I.C.C. non assume garanzia alcuna in merito alla conformità dei prodotti rispetto alle norme ed ai regolamenti in vigore nella nazione del Cliente, ivi incluse le norme in materia di sicurezza e di antinfortunistica.

14. CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE

- 14.01 I.C.C. non risponderà per inadempimento di qualsiasi obbligazione contrattuale o per ritardo nell'adempimento causati o derivati da: terremoto, incendio, alluvione, pandemia, invasione, insurrezione, rivolta, ordine d'autorità civili o militari, stato d'allarme, mobilitazione, blocco, guerra (anche in Stati indirettamente interessati alla Fornitura), sciopero, agitazione sindacale, occupazione degli stabilimenti, serrata, embargo, interruzione d'ogni tipo di trasporto merci, e comunque qualsiasi circostanza che sia al di fuori del controllo di I.C.C., anche se qui non espressamente elencata.
- 14.02 Il termine di consegna resta sospeso per tutto il periodo di tempo in cui una delle cause di cui sopra ritardi l'esecuzione del Contratto.

15. COLLAUDO

- 15.01 I.C.C. svolge le lavorazioni affidate in conformità e nel rispetto dei protocolli relativi ai controlli di qualità (ISO 9001). È comunque facoltà del Cliente comunicare, con preavviso e previo specifico accordo con I.C.C., l'intenzione di assistere, a proprie spese, a ad eventuali verifiche e/o prove di collaudo di routine dei prodotti nell'officina di I.C.C..
- 15.02 Qualora vengano richieste dal Cliente ed accettate da I.C.C., ulteriori prove non previste, esse saranno a carico del Cliente.
- 15.03 In casi di forniture particolari e previo specifico accordo scritto tra le parti, il Cliente potrà richiedere –entro 15 (quindici) giorni dalla consegna- il collaudo dei materiali presso di sé o nel luogo ove essi sono installati, per constatame il regolare funzionamento. In tal caso, tutte le spese relative, comprese le trasferte, la mano d'opera, il trasporto degli incaricati del collaudo, saranno a carico del Cliente; le prove verranno effettuate a rischio e pericolo del Cliente che dovrà anche prendersi carico della messa in totale sicurezza del luogo di lavoro anche ai sensi del successivo articolo 24.
- 15.04 Effettuato il collaudo con esito favorevole, o trascorso il suddetto termine senza che il Cliente abbia richiesto il collaudo, la Fornitura si intenderà accettata dal Cliente
- 15.05 Qualora all'atto del collaudo la Fornitura dovesse rivelarsi non conforme al Contratto, dovrà essere data immediatamente a I.C.C. l'opportunità di eliminare le deficienze al più presto possibile. La riparazione dei difetti costituisce il solo ed unico rimedio cui I.C.C. sarà tenuta, restando esclusa ogni altra forma di risarcimento dei danni diretti o indiretti o la risoluzione del Contratto.

16. MONTAGGIO

- 16.01 Salvo contraria pattuizione, il montaggio di apparecchiature e l'assemblaggio di componenti e più in generale della Fornitura saranno eseguiti a cura e spese del Cliente
- 16.02 A richiesta del Cliente, i montaggi potranno essere ordinati alla I.C.C. alle tariffe che verranno comunicate al momento della richiesta. Il Cliente dovrà approntare tempestivamente le opere e gli allacciamenti necessari e mettere a disposizione tutto quanto occorre, ivi incluse le operazioni di messa in sicurezza dei locali ove i montaggi avranno luogo.



17. GARANZIA - RECLAMI

17.01 I.C.C. fornisce la garanzia per vizi della Fornitura ai termini e alle condizioni di legge. Decorso il termine, la garanzia cessa anche se i prodotti non siano stati utilizzati per qualsiasi ragione.

17.02 In caso di difetti, purché ciò non dipenda da errori di montaggio dovuti al Cliente o a terzi, da cattivo uso dei materiali, naturale logoramento, guasti causati da imperizie o negligenza dell'acquirente o dal trasporto, da cattiva conservazione dei materiali, da mancata immediata adozione da parte del Cliente delle misure atte a contenere le eventuali disfunzioni, da interventi non autorizzati, da manomissioni eseguite o fatte eseguire dal Cliente, da caso fortuito o forza maggiore, I.C.C., durante il periodo di garanzia, riparerà o sostituirà gratuitamente nel minor tempo possibile i prodotti difettosi, presso i propri stabilimenti. Qualora la riparazione/sostituzione non dovesse essere effettuata presso gli stabilimenti I.C.C., salvo diverso accordo, tutte le spese supplementari o relative saranno a carico del Cliente.

17.03 La riparazione o sostituzione dei prodotti sarà effettuata a condizione che il Cliente sia adempiente in quel momento alle proprie obbligazioni. Il Cliente non potrà sospendere l'adempimento delle proprie obbligazioni in tutti i casi in cui invochi la presente garanzia. Il termine per la riparazione o sostituzione della Fornitura difettosa sarà concordato tra I.C.C. e il Cliente. La spedizione di qualsiasi Fornitura asserita difettosa dal Cliente ad I.C.C. e successivamente da I.C.C. al Cliente, sarà effettuata a rischio e cura del Cliente, che provvederà a coprirsi adeguatamente mediante assicurazione. Le Forniture riparate o in sostituzione viaggeranno a spese e rischio del Cliente. Qualsiasi contestazione relativa ad una spedizione non avrà alcun effetto sul resto della Fornitura. Le parti di una Fornitura sostituite da I.C.C. diverranno di proprietà della stessa.

17.04 Il periodo di garanzia è di 12 (dodici) mesi dalla consegna della Fornitura anche se la stessa, per qualsiasi ragione non sia stata utilizzata. Eventuali reclami per forniture non corrispondenti a quanto indicato nella documentazione contrattuale debbono essere proposti per iscritto, entro il termine massimo di 8 giorni dalla consegna, a pena di decadenza. In caso di vizi occulti i termini sopra indicati decorrono dalla scoperta. Decorso il periodo di garanzia non sono ammessi reclami, neppure per vizi occulti.

17.05 Qualora il reclamo sia tempestivo e risulti fondato, l'obbligo di I.C.C. è limitato alla sostituzione della merce riconosciuta non corrispondente o alla riesecuzione delle prestazioni non conformi, escluso qualsiasi diritto da parte del Cliente di chiedere la risoluzione del Contratto e/o il risarcimento dei danni.

17.06 La riparazione o sostituzione dei prodotti in adempimento dell'obbligo di garanzia non comporta alcuna proroga temporale del termine di garanzia. In ogni caso I.C.C. non sarà responsabile per danni diretti/indiretti derivati dal prodotto difettoso o per la mancata produzione/commercializzazione del prodotto stesso da parte del Cliente né per obblighi di garanzia da quest'ultimo assunti nei confronti di terzi, incluse, senza limitazioni, eventuali garanzie riguardanti il periodo di vita utile o di durata dei prodotto di terzi in cui il prodotto oggetto di fornitura venga in qualsiasi modo a far parte.

18. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

18.01 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c. I.C.C. potrà risolvere il contratto al verificarsi dei seguenti inadempimenti:

- mancato pagamento da parte del Cliente nei termini convenuti del Prezzo e/o dei relativi adeguamenti dello stesso previsti ai sensi delle presenti C.G.C.;
- mancato rispetto da parte del Cliente dell'articolo 24 denominato "Attività presso il Cliente
- inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro" e delle disposizioni in materia di salute dei lavoratori, della sicurezza ed igiene del lavoro e di protezione dell'ambiente, con specifico riferimento ma non limitatamente al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche dello stesso.

18.02 I.C.C. comunicherà a mezzo lettera raccomandata A.R la propria intenzione di valersi della clausola risolutiva ivi prevista. La risoluzione si verificherà e avrà effetto dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

19. RISOLUZIONE

Ciascuna Parte, prima di agire per la risoluzione del Contratto, deve intimare per iscritto l'adempimento concedendo all'altra Parte un termine non inferiore a 30 giorni, ai sensi dell'articolo 1454 c.c. In ogni caso il Cliente non potrà risolvere il Contratto nel caso in cui I.C.C. nel termine sopra indicato avrà iniziato ad adempiere ed abbia, quindi, continuato in buona fede ad eseguire diligentemente il Contratto.

20. PROPRIETA' INTELLETTUALE

20.01 Le Parti non intendono concedere, e non concedono l'una all'altra il diritto di usare i propri (o quelli del proprio Gruppo Aziendale) marchi, nomi commerciali o altre denominazioni in ogni tipo di pubblicazione, incluse quelle promozionali, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte titolare.

20.02 Ciascuna Parte concede all'altra soltanto le licenze ed i diritti espressamente specificati nella Conferma d'Ordine. Tutti i dati, informazioni, documenti, nonché diritti di proprietà intellettuale siano essi registrati o meno (di seguito collettivamente indicati come "Documentazione"), in qualunque forma trasmessi, rimangono di esclusiva proprietà di I.C.C. e sono forniti al Cliente al solo scopo di eseguire il Contratto.

20.03 Il Cliente si impegna a non utilizzare la Documentazione ricevuta per ragioni diverse da quelle previste dal Contratto, né a comunicare a terzi, riprodurre o concedere in licenza la Documentazione ricevuta senza esplicita e preventiva autorizzazione scritta da parte di I.C.C..

20.04 Il Cliente si impegna a restituire ad I.C.C. la Documentazione ricevuta ed ogni eventuale

copia a semplice richiesta di I.C.C. ogniqualvolta detta Documentazione non sia più necessaria per l'esecuzione del Contratto e/o per l'utilizzo della Fornitura, salvo quanto diversamente pattuito tra le Parti.

20.05 Nel caso in cui il Cliente intenda utilizzare la Documentazione fornita e la relativa Fomitura per incorporare la stessa in altri beni/documenti, Il Cliente si assume l'obbligo di accertare che nell'uso che ne sarà fatto non vengano violati i diritti di proprietà industriale di terzi e assume a suo esclusivo carico ogni onere derivante da tali eventuali violazioni, tenendone indenne I.C.C..

In ogni caso, qualora l'oggetto del Contratto venga eseguito da I.C.C. su specifica documentazione tecnica del Cliente, I.C.C. non assume alcuna responsabilità per eventuali violazioni di diritti di proprietà industriale di terzi ed il Cliente si impegna a tenere indenne I.C.C..

21. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

21.01 Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del Contratto, e/o delle Condizioni, e/o dell'Ordine e/o della Conferma d'Ordine sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

21.02 In ogni caso è espressamente esclusa l'applicazione della Convenzione di Vienna sulla Vendita Internazionale delle Merci del 1980.



22. RECESSO

22.01 Oltre ai casi di legge I.C.C. avrà facoltà di recedere dal Contratto in caso di:

- mutamenti nella proprietà o compagine societaria dello stesso;
- decorrenza di 30 giorni dall'evento di forza maggiore/caso fortuito come disciplinato dall'articolo 14 denominato "Caso Fortuito Forza Maggiore".

22.02 In caso di recesso, così come di risoluzione del Contratto, il Cliente è tenuto a restituire ad I.C.C., i progetti, i relativi disegni e la documentazione tecnica di proprietà dello stesso, senza diritto ad indennità o compensi di sorta.

22.03 I.C.C. comunicherà a mezzo lettera raccomandata A.R. o per posta elettronica certificata la propria intenzione di recedere dal Contratto ed il recesso avrà effetto dalla data di ricezione della comunicazione.

23. PRIVACY

23.01 I.C.C. dà atto che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati forniti dal Cliente saranno trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità contrattuali e per l'adempimento dei connessi obblighi di legge, anche di natura fiscale o contabile.

23.02 Le informazioni saranno trattate sia con metodo di registrazione informatico che manuale ed in ogni caso saranno tenute in ambienti sicuri. I dati e le informazioni trattate potranno essere comunicati a terzi, operanti anche all'estero, unicamente per le finalità sopra specificate.

I dati e le informazioni trattate non saranno oggetto di diffusione.

24. ATTIVITÀ PRESSO IL CLIENTE - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

24.01 In caso di attività presso il Cliente, il Cliente è tenuto ad assicurare ad I.C.C.:

- la messa in sicurezza dell'impianto presso il Cliente e/o del sito del Cliente presso i quali deve essere svolta l'attività di I.C.C.;
- libero accesso, spazio sufficiente nonché, in generale, tutto quanto necessario e possibile, affinché I.C.C. possa adempiere ai propri obblighi ed in particolare la fornitura di energia elettrica e la disponibilità dei mezzi di sollevamento per l'utilizzo delle attrezzature occorrenti all'esecuzione delle attività presso il Cliente.

24.02 Il Cliente dovrà inoltre comunicare preventivamente ad I.C.C. tutti i rischi presenti nelle aree di lavoro ed attivare e garantire tutte le correlate e necessarie misure di prevenzione e protezione ed i piani di emergenza, affinché il personale I.C.C. non sia esposto a detti rischi e pericoli e affinché sia adeguatamente tutelata la salute e sicurezza sul lavoro.

24.03 Il Cliente dovrà inoltre comunicare preventivamente e per iscritto ad I.C.C. il nominativo del proprio Responsabile per la Sicurezza per le attività che dovranno essere svolte ed al quale il personale I.C.C. si dovrà presentare prima dell'inizio dell'inizio dell'intervento.

24.04 Nel reciproco interesse delle Parti è pertanto obbligatorio, al fine di garantire condizioni di lavoro sicure, che prima dell'inizio dei lavori siano fornite dal Cliente al personale I.C.C., tutte le informazioni, di pertinenza del Cliente, relative alle condizioni di sicurezza delle aree e degli impianti in cui lo stesso dovrà operare.

24.05 Il personale I.C.C., potrà rifiutare di iniziare le attività fino a quando non sarà informato delle effettive condizioni di sicurezza. In ogni caso, sarà cura del Cliente impedire che il personale I.C.C. acceda al sito del Cliente ed ai relativi impianti prima che siano state effettuate tutte le operazioni atte a garantire l'assoluta sicurezza delle attività sull'impianto o della parte di impianto interessata all'intervento, che dovrà avvenire con la costante assistenza da parte di personale esperto del Cliente e con l'uso di tutti i dispositivi di protezione, anche speciali, atti a salvaguardame la salute e la sicurezza.

24.06 In caso di infortunio o incidente a personale I.C.C., il Cliente s'impegna a garantire ai delegati I.C.C. libero accesso al luogo dell'incidente per accertarne le effettive cause.